

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009
— **Sison/Consiglio**

(Causa T-341/07) ⁽¹⁾

[Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 — Ricorso di annullamento — Adeguamento delle conclusioni — Sindacato giurisdizionale — Motivazione — Condizioni di attuazione di una misura comunitaria di congelamento dei capitali]

(2009/C 282/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jose Maria Sison (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses et W. Kaleck)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop et E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e I. Rao, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Mol, M. Noort e Y. de Vries, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Per un verso, una domanda d'annullamento parziale della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58) e, per altro verso, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE, la decisione del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/343/CE, che modifica la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868/CE, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583/CE, e il regola-

mento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano Jose Maria Sison.

- 2) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009
— **Francia/Commissione**

(Causa T-432/07) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione «Garanzia» — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Ortofrutta — Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori»)

(2009/C 282/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, 2007/647/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 261, pag. 28), in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica francese in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 26.1.2008.